REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 12 del mese di giugno duemilaotto

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
presso IL TRIBUNALE DI BARI
dott. DE BENEDICTIS

con la presenza del Procuratore della Repubblica Dott. Carabba

e con l'assistenza del Cancelliere B3 Sig. Patrizio Panaro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

1) nato a il , ivi res. in Via - Libero già contumace -
2) nato a Bari il ivi res. in - Libero già contumace -
3) nato a il res. a Bari in - Libero già contumace -
4) , nato a res. a Bari in Via - Libero già contumace -
5) , nato a , ivi res. in Via pal. 12 - Libero già contumace -
6) , nato ad il , res. a Bari in - Libero già contumace -
7) nato a il , ivi res. in Via - Libero già contumace -
8) , nata a ivi res. al - Libera già contumace -
9) , nato a ivi res. in Via - Libero già contumace -
10) , nato a res. a in Via - Libero già contumace -

N. 20527/04 R.G. P.M.

N. 11611/05 R.G. G.I.P.

N. 706/08 R.G. SENT.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 18/06/2008

Cancelliere B3 Patrizio Panaro

Appello o ricorso per Cassazione

il

Notificato estratto al contumace

il

Avviso dep. sentenza notif.

il

ordinanza inammissibilita'

del

notificata il

SENTENZA IRREVOCABILE

il

Scheda per

redatta il

N. Campione penale

N. Reg. Esecuz.

Proc. Rep. di Bari

Estratto Sentenza trasmesso

a

il

per

a

il

per

11) nata a il res. a in Via - Libera già contumace -

12) nato a il , res. a - Libero già contumace -

13) nato a res. in in Via - Libero già contumace -

14) nato a ivi res. in Via Libero già contumace -

15) nata a ivi res. in Via . Libera già contumace -

Il 1° - 13° – 14° – 15° - imp. assistiti e difesi dall'Avv. di fiducia Antonio Maria La Scala, del foro di Bari - Assente, sost. con delega dall'Avv. Aldo Maria Fornari, del foro di Bari -
Il 2° - 3° - 4° - 7 – 10 - imp. assistiti e difesi dall'Avv. di fiducia Michele La forgia, del foro di Bari - Assente -
Il 4° – 7° – 10° - imp. assistito e difeso dall'Avv. di fiducia Alessandro Dello Russo, del foro di Bari - Presente -
Il 5° – imp. assistito e difeso dall'Avv. di fiducia Michele Langiulli, del foro di Bari - Assente, sost.
Il 6° - imp. assistito e difeso dall'Avv. di fiducia G.nni Signorile, del foro di Bari - Assente, sost.
L'8° - imp. assistito e difeso dall'Avv. di fiducia Aldo Regina, del foro di Bari - Presente -
Il 9° imp. – assistito e difeso dall'Avv. di fiducia Bruno Amendolito, del foro di Bari - Presente -
L'11° imp. – assistita e difesa dall'Avv. di fiducia F.sco Judice, del foro di Bari - Presente -
Il 12° imp. assistito e difeso dagli Avv.ti di fiducia V.zo De Michele - Assente, sost. dall'Avv. Rochira - e Angela Rochira, entrambi del foro di Bari - Presente
Il 14° e 15° imp. assititi e difesi dall'Avv. A.M. La Scala, del foro di Bari e Avv. Valentina Flora, del foro di Bari - entrambi assenti -

1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19- OMISSIS -

IMPUTATI

Vedi allegato.

per i reati cui agli artt. 110, 640 cpv C.P. perché quali medici di Medicina generale, partecipanti alla Medicina di Gruppo denominata ' ' costituita con atto del 19.09.2003 ai sensi del combinato disposto commi 4 e 9 art. 40 DPR n. 270/2000, con sede legale in autorizzata con determina del Dirigente della Direzione Operativa dell'ASL BA/4 del 21.04.2004 in concorso fra loro, mediante artifizi e raggiri consistiti:

a) mancata esecuzione dei turni di visita dei dottori presso lo studio, sede della medicina di gruppo;

b) mancata comunicazione ai cittadini iscritti ai propri elenchi della forma e modalità dell'associazione, in contrasto dall'art. 40, comma 4, lett. b, DPR n. 270/2000,

traevano in errore la predetta ASL BA/4 che corrispondeva agli stessi l'emolumento mensile previsto per il servizio di medicina associata di cui i pazienti non hanno mai usufruito ed, in concreto, mai espletato.

In Triggiano (BA), dal febbraio 2004 al novembre 2005;

per i reati cui agli artt. 110, 640 cpv C.P. perché quali medici di Medicina generale, partecipanti alla Medicina di Gruppo denominata costituita con atto del 15.12.2003 ai sensi del combinato disposto commi 4 e 9 art. 40 DPR n. 270/2000, con sede legale in Bari alla via Quarto, 2, autorizzata con determina del Dirigente della Direzione Operativa dell'ASL BA/4 del 23.04.2004 in concorso fra loro, mediante artifizi e raggiri consistiti:

a) mancata esecuzione dei turni di visita del dott. presso lo studio, sede della medicina di gruppo, nei giorni: lunedì 23.5.2005; mercoledì 25.5.2005, lunedì 30.5.2005; mercoledì 1.6.2005; lunedì 6.6.2005 e nei giorni martedì e giovedì di ogni settimana;

c) mancata comunicazione ai cittadini iscritti ai propri elenchi della forma e modalità dell'associazione, in contrasto dall'art. 40, comma 4, lett. b, DPR n. 270/2000,

traevano in errore la predetta ASL BA/4 che corrispondeva agli stessi l'emolumento mensile previsto per il servizio di medicina associata di cui i pazienti non hanno mai usufruito ed, in concreto, espletata dal con modalità diverse da quelle comunicate (due giorni settimanali di visita anziché i quattro comunicati).

In Bari, dal febbraio 2004 al giugno 2006.

per i reati cui agli artt. 110, 640 cpv C.P. perché quali medici di Medicina generale, partecipanti alla Medicina di Gruppo denominata ' ' costituita con atto del 17.12.2003 ai sensi del combinato disposto commi 4 e 9 art. 40 DPR n. 270/2000, con sede legale in Bari alla via , autorizzata con determina del Dirigente della Direzione Operativa dell'ASL BA/4 del 23.04.2004 in concorso fra loro, mediante artifizi e raggiri consistiti:

a) mancata esecuzione dei turni di visita del dott. , presso lo studio, sede della medicina di gruppo, secondo gli orari comunicati all'ASL;

b) mancata comunicazione ai cittadini iscritti ai propri elenchi della forma e modalità dell'associazione, in contrasto dall'art. 40, comma 4, lett. b, DPR n. 270/2000,

traevano in errore la predetta ASL BA/4 che corrispondeva agli stessi l'emolumento mensile previsto per il servizio di medicina associata di cui i pazienti non hanno mai usufruito ed, in concreto, espletata dal con modalità diverse da quelle comunicate (un giorno alla settimana di visita anziché i cinque comunicati).

In Bari, dall'aprile 2004 al giugno 2006.

per i reati cui agli artt. 110, 640 cpv C.P. perchè quali medici di Medicina generale, partecipanti alla Medicina di Gruppo denominata costituita con atto del 29.12.2003 ai sensi del combinato disposto commi 4 e 9 art. 40 DPR n. 270/2000, con sede legale in alla via autorizzata con determina del Dirigente della Direzione Operativa dell'ASL BA/4 del 30.04.2004 in concorso fra loro, mediante artifizi e raggiri consistiti:

a) esecuzione dei turni di visita presso lo studio, sede della medicina di gruppo, solo su appuntamento, in contrasto con gli orari indicati all'ASL, con lo statuto dagli stessi redatto, e recepiti dall'Ente con la determina dirigenziale di autorizzazione;
b) mancata comunicazione ai cittadini iscritti ai propri elenchi della forma e modalità dell'associazione, in contrasto dall'art. 40, comma 4, lett. b, DPR n. 270/2000.

traevano in errore la predetta ASL BA/4 che corrispondeva agli stessi l'emolumento mensile previsto per il servizio di medicina associata di cui i pazienti non hanno mai usufruito ed, in concreto, espletata con modalità diverse da quelle comunicate. .

In Bari, dall'aprile 2004 al giugno 2006.

Reg. ue 706/08

Fatto e diritto

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 26.2.2008 dal PM nei confronti di

, tutti per i reati di cui agli artt. 110-640 cpv. C.P., contestandosi ai medesimi tale reato per aver tratto in inganno il dirigente *pro tempore* della ASL/BA-4 eseguendo turni di visita presso il proprio studio associato solo su appuntamento in contrasto con gli orari previamente indicati alla detta ASL e recepiti da quest'ultima con determina dirigenziale e per aver mancato di comunicare ai cittadini iscritti nei rispettivi elenchi degli assistiti la forma e la modalità della associazione. Quindi il Giudice fissava l'udienza preliminare per la data odierna, nel corso della quale i difensori e procuratori speciali di tutti gli imputati, fatta eccezione per i primi tre (relazione al primo capo di imputazione) ed il dott. (in relazione al quarto capo di imputazione) chiedevano procedersi nei confronti dei propri assistiti nelle forme del rito abbreviato, sicché, dopo che le parti avevano rassegnato le proprie rispettive richieste, come da verbale di udienza esteso sul punto in forma riassuntiva, la causa veniva decisa con sentenza di cui si dava lettura del dispositivo in aula, decidendosi con separato provvedimento e previo stralcio per la posizione degli imputati

A seguito di esposto anonimo inviato alla Procura della Repubblica di Bari in data 13.10.2005 nella quale si pregava il dirigente della USL/BA-4 di prendere provvedimento verso, genericamente, "*tutti i medici di Bari della USL BA/4 (...) che fanno associazioni fasulle*" venivano avviate alcune indagini al fine di stabilire la veridicità di quanto sommariamente affermato (si tratta di indagini che, oggettivamente, non avrebbero potuto essere iniziate – come ha rilevato nella odierna discussione il difensore del – se non per accertare l'identità dell'autore dell'esposto anonimo).

Con una prima informativa di reato del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, costituente copia stralciata dal procedimento penale n° 15246/03-21 della locale Procura, recante il n. 3336 del 13.2.2004, si dava conto del tenore di alcune conversazioni intercorse tra varie persone, tra cui vanno menzionati l', un uomo non identificato all'epoca, di nome " poi identificato nel e la proprietaria dell'immobile adibito a studio medico, la in particolare la conversazione n° 90 del 5.2.2004, registrata sull'utenza n° riportata ai fogli 17-19 degli atti del fascicolo formato dal PM, durante la quale l'

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedetto

parlano delle soluzioni da individuare circa il luogo da adibire a sede della medicina di gruppo e la nel ribadire la propria convinzione di volere stabilire presso il proprio studio medico la sede dell'istituenda associazione, comunicava all che aveva perplessità circa il tempo necessario a svolgere il proprio lavoro sia nel suo studio, sia, in forma associata, nello studio della che l'associazione sarebbe stata sulla carta, dicendogli testualmente: " *Eh, si, ma tu non è che quel giorno che non lo fai qua lo fai là. Cioè tu vai una mattina qua ed una mattina... ti metti una sola mattina, magari qua, vediamo un po', anche sulla carta, cioè non è che tu lo devi fare il doppio, non sei a fare nella stessa giornata da una parte e dall'altra (...) Così mi ha spiegato, è compensatorio, cioè tu le ore... Ma sulla carta è più facile che tu ti sposti un giorno, non sopporti spese, non che io... noi ci dobbiamo spostare noi là per sopportare spese, voglio dire (...) Va bene, mettiti un giorno qua e poi, se vuoi venire, vieni, se vuoi, tanto qui spese non ne dovresti sopportare*" e l' rispondeva: "*No... no, non sopportereste spese qui, sarebbe sempre sulla carta*".

Sempre quale copia stralciata dal medesimo fascicolo processuale poco sopra menzionato, va ricordata anche la comunicazione di reato n. del 31.5.2004, a carico dell el e della (ed altre persone non interessate nel presente processo) in quanto, dal tenore della sopra menzionata conversazione intercettata il 5.2.2004, emergeva che gli stessi avevano creato una associazione per la medicina di gruppo a nome di loro tre (e non era possibile cambiare il nome di alcuno dei partecipanti, essendo scaduti i termini per proporre tale domanda, come ricordava nella telefonata la all , ribadendo come dal tenore della conversazione la sembrava tenere solo alla formale partecipazione dell' allo studio associato, in quanto, se lo avesse voluto, la sua partecipazione sarebbe stata limitata ad un solo giorno la settimana, ovvero neppure quello, continuando ad esercitare la sua attività nello studio originario di corso così rendendo manifesta – a parere dei verbalizzanti – l'intenzione dei tre professionisti di associarsi esclusivamente per la percezione del compenso annuo aggiuntivo e non già per fornire un migliore servizio ai propri assistiti.

In data 19.4.2004 i verbalizzanti avevano quindi acquisito presso la ASL/BA-4 un elenco riepilogativo dei medici di medicina generale che avevano presentato istanza per l'esercizio della professione medica mediante la costituzione di un'associazione per la medicina di gruppo e dall'esame di tale elenco si rileva che anche il avevano presentato tale istanza, specificando il responsabile dell'unità operativa gestione amministrativa del personale convenzionato con la predetta ASL, dott. (citato nell'esposto anonimo di cui si è detto prima, anche a lui inviato), che tutte le istanze in tal senso pervenute erano state elencate in ordine cronologico e

Il Giudice Istruttore
Giuseppe De Benedictis

sarebbero state formalizzate non appena completata la relativa istruttoria, aggiungendo che sarebbero divenute esecutive solo dopo la firma del Dirigente dell'Area Gestionale del Personale, che doveva numerarle ed iscriverle nell'apposito registro, sicché, in tale prima informativa di reato, i verbalizzanti accusavano i tre citati imputati (, di tentata truffa aggravata ai danni di ente pubblico, avendo compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco alla costituzione, con le modalità sopra descritte, di una associazione per l'esercizio della professione medica nella forma della "*medicina di gruppo*" al solo scopo di percepire l'indennità aggiuntiva riconosciuta a ciascun medico associato.

Con successiva comunicazione di reato n° (fogli 207 e segg. degli atti del fascicolo formato dal PM) – quest'ultima direttamente relativa al presente procedimento penale su delega del PM del 16.12.2004 – il Nucleo di Polizia Tributaria rendeva noto alla Procura in data 3.6.2005 di avere ravvisato indizi di reato non solo a carico dei primi tre già citati imputati, ma anche del e, richiamata ancora in premessa l'intercettazione telefonica del 5.2.2008, ricordando come l'articolo 40 del DPR n° 270 del 28.7.2000 prevedesse al quarto comma, lettera g), nei limiti del rapporto fiduciario tra medico e paziente, l'obbligo di ciascun partecipante alla forma associativa a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici dell'associazione medesima, alla lettera i), l'ulteriore obbligo per ciascun medico aderente alla forma associativa di una presenza nel rispettivo studio di cinque giorni la settimana (ridotti a quattro in caso di partecipazione ad incontri e convegni formativi, assistenza a pazienti non deambulabili, accessi in luoghi di ricovero, consulti con specialisti ed altro) e come, alla successiva lettera j), i medici associati fossero obbligati a coordinare gli orari dei singoli studi in modo da garantire una possibilità al pubblico di accedere per un arco complessivo di sei ore giornaliere, distribuite equamente tra mattina e pomeriggio, prevedendo ancora alla successiva lettera n) il criterio della rotazione interna, esclusivamente tra medici facenti parte della medesima forma associativa, per ogni tipo di sostituzione di durata non inferiore ai trenta giorni.

Il citato art. 40 richiedeva poi al successivo comma nono, lettera b), anche la presenza nello studio associato di un numero di studi pari almeno alla metà dei medici componenti il gruppo stesso, con possibilità di uso promiscuo degli studi stessi, sia pure in orari differenziati. Tale articolo stabiliva inoltre un numero massimo di associati, non superiore ad otto medici, ed un numero minimo, non inferiore a tre.

Dallo stralcio della deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 20.4.2004, inoltre, relativa all'approvazione dell'accordo regionale integrativo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi del DPR 270

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

del 2000, emergeva poi che le forme associative avevano realizzato un modello organizzativo gradito da parte dei cittadini, permettendo flessibilità nell'organizzazione del lavoro e consentendo ai medesimi di accedere più facilmente agli ambulatori e, nel contempo, di usufruire maggiormente di cure domiciliari, prevedendo al punto 10.01, alinea 1 ed alinea 2), che ogni medico aderente alla forma associativa di rete op di gruppo doveva garantire attività ambulatoriale per un numero di ore settimanali pari ad un'ora per ogni cento cittadini iscritti nell'elenco a suo nome, prevedendo un orario minimo delle associazioni di rete e di gruppo articolato in modo tale da garantire non meno di sette ore giornaliere di accesso da parte del pubblico e prevedendo per i medici che si associavano in tale forma (punto 10.02, alinea 4) percepissero – a decorrere dal 01.1.2004 – un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico fino al limite massimo di 1.500 iscritti, nella misura di sei Euro (quindi un compenso massimo di 9.000 Euro annui).

Orbene, dalle indagini eseguite sul conto di emergeva che il trattamento economico di cui all'art. 45 del PR 270/2000 era riconosciuto a tali tre medici, riuniti in forma associata, a partire dal 01.7.2004 e che l' aveva l'obbligo di garantire contemporaneamente l'assistenza primaria anche nello studio originario di corso in orari alternativi rispetto a quelli dello studio sede della "medicina di gruppo", e l'art. 6 dello statuto dell'associazione stabiliva chiaramente che "*Fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario esclusivamente individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici dell'associazione medesima, nei casi previsti, avvalendosi altresì dell'accesso reciproco agli strumenti di informazione*" e, ancora, al successivo art. 7, stabiliva che: "*I medici aderenti all'associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini scritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell'associazione, anche al fine di facilitare l'utilizzo dei servizi offerti*".

Dalla documentazione acquisita a corredo delle determinazioni dirigenziali che ratificavano detta associazione, sono stati rilevati presso lo studio associato i seguenti turni di orari visite e per il dott. anche i turni degli orari che egli avrebbe dovuto effettuare nel suo studio originario di corso così consistenti:

1) doveva essere presente nello studio associato il lunedì, il martedì ed il venerdì dalle 11 alle 13, il mercoledì dalle 11 alle 15 ed il giovedì dalle 9 alle 12 e presso il proprio studio di corso tutti i giorni dalle 8 alle 10, eccetto il giovedì, nel quale gli orari di visita erano dalle 17 alle 19;

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedicto

2) doveva essere presente nello studio associato il lunedì ed il venerdì dalle 15 alle 18, il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 11, il martedì pomeriggio dalle 16 alle 18 ed il mercoledì dalle 8 alle 12;

3) doveva essere presente nello studio associato il lunedì ed il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì ed il mercoledì dalle 9 alle 11, il martedì pomeriggio anche dalle 17 alle 19 ed il giovedì dalle 16 alle 19.

A seguito di attività di osservazione e controllo occulto effettuati tra il 10.2.2005 ed il 14.3.2005 (vedi allegato 5 alla citata informativa, contenente anche le relazioni di servizio descrittive dell'attività giornalmente eseguita) dai militari della Finanza sia presso lo studio associato in questione, sia presso lo studio di corso e del solo dott. quindi, emergeva che il avevano osservato gli orari indicati in determina dirigenziale, mentre no ed un primo elemento in tal senso era ricavabile dal fatto che gli orari di ricevimento dell' fuori la porta dello studio associato non erano affissi, essendovi solo quelli della e del

Emergeva poi che dall'attività di OCP eseguita nei giorni 23 e 28 febbraio 2005 l dopo aver lasciato il proprio ambulatorio di si recava presso l'ambulatorio della medicina di gruppo, restandovi soltanto pochi minuti, un tempo sufficientemente breve per far intendere ai militari in osservazione che gli non aveva espletato lì alcuna attività ambulatoriale. Ancora, nei giorni di mercoledì 3 marzo 2005, alle ore 12,05 e di giovedì 9 marzo 2005, alle ore 12 in punto, dopo aver lasciato il proprio studio in corso era passato in auto davanti la sede della medicina di gruppo senza neanche fermarsi, pur essendo giorni in cui aveva il turno visite, rispettivamente, dalle 11 alle 15 e dalle 9 alle 12.

Quindi, da ulteriori controlli era emerso in data 10.3.2005 che presso il Dipartimento di Farmacia della ASL/BA-4, esaminando le ricette spedite nel mese di febbraio 2005 dalla farmacia e dalla farmacia entrambe con sede in corso , che in data 28.2.2005 la dottoressa era stata sostituita da tale dottoressa non facente parte dell'associazione tra medici, ed il 27.1.2005 il dott era stato sostituito dal dott. parimenti non facente parte di detta associazione, in contrasto con gli obblighi stabiliti per i medici associati in gruppo dalle lettere g) ed n) del quarto comma dell'art. 40 del citato DPR 287/2000, come poco sopra.

A seguito di tali controlli, pertanto, i militari giungevano alla conclusione che, con decorrenza dal 01.7.2004, avessero realizzato un indebito compenso aggiuntivo annuo, rispettivamente, di Euro 6.450,00 per il primo, di Euro 6.335,00 per il secondo e di Euro 7.495,00 per la terza

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

Non diverso il *modus operandi* e le relative conseguenti deduzioni tratte dai verbalizzanti per lo studio esercente medicina di gruppo denominato operante in costituito dai medici

Tale associazione era stata costituita in data 19.9.2003 tra i primi tre medici di medicina generale e, successivamente, con la redazione di un nuovo atto costitutivo, era poi avvenuto in data 20.10.2004 l'inserimento della dottoressa tale associazione era stata riconosciuta in relazione ai primi tre componenti medicina di gruppo con determina dirigenziale dell'ASL-BA/4 n del 21.4.2004, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.2.2004, quindi la dottoressa vi era stata inserita con determinazione dirigenziale n° del 26.1.2005, con decorrenza giuridica ed economica, per la sola a far data dal 13.1.2005. In ogni caso nelle citate determinazioni era fatto obbligo a tutti i medici componenti il gruppo, fatta eccezione per il solo di garantire l'assistenza primaria anche nel loro studio originario, ubicato per il nel comune di per il n quello di e per la in quello di

La fittizietà di tale costituita Medicina di Gruppo, come nel caso precedente, era ricavata anzitutto da quello che i verbalizzanti definiscono come un tentativo di non pubblicizzare – contrariamente alla lettera della legge – tra gli assistiti rispettivi la costituzione del centro di medicina associata, dato che con missiva n° del 2.1.2004 la ASL BA/4 chiedeva ai primi tre componenti dell'associazione (non ne faceva ancora parte la) di acquisire una dichiarazione da parte di ciascun assistito rispettivamente in carico da cui si evincesse la disponibilità del medesimo a recarsi presso lo studio associato, visto che lo stesso aveva sede nel comune di ed i dottori e avevano il loro studio originario in comuni diversi; inoltre nella stessa dichiarazione, a firma congiunta dell'assistito e del medico, doveva essere riportata anche la disponibilità di un medico associato che, in caso di assenza del titolare della scelta, doveva soddisfare nel comune di residenza (per) dell'assistito le eventuali visite domiciliari.

A tale missiva il gruppo associato rispondeva il 30.1.2004 manifestando le proprie perplessità di aderire a quanto richiesto, obiettando "*come la semplice richiesta di tale dichiarazione possa incrinare il rapporto di fiducia medico/paziente. I sottoscritti medici, pertanto, ribadiscono che intendono operare attraverso la medicina di gruppo e vogliono continuare a crescere professionalmente offrendo agli assistiti un maggior numero di servizi e reperibilità più garantita ed estesa*", così ritenendo di poter accantonare la suddetta richiesta di acquisizione delle dichiarazioni degli iscritti "*anche perché sia nello Statuto che nel Regolamento organizzativo sono stati assunti impegni*

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

ineludibili posti come norme a salvaguardia degli interessi dell'Azienda e degli assistiti, specie per evitare disservizi agli assistiti di

Dalla attività di osservazione e controllo eseguita anche in tale caso (vedi allegato 13 di tale informativa, contenente le relazioni di servizio descrittive dell'attività di OCP di volta in volta effettuata) emergeva che il dott. i cui orari di servizio avrebbero dovuto essere – come da orario comunicato all'ASL BA/4, dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 11,30 (con doppio turno dalle 17 alle 20 il mercoledì ed il venerdì) ed il lunedì dalle 17 alle 20, in realtà aveva affisso nell'ambulatorio di medicina di gruppo un orario in cui non erano riportate le mattine del mercoledì e del venerdì, di fatto "abolendo" le giornate con doppi turni, diversamente da quanto comunicato alla ASL/BA-4.

In data 10.3.2005, una donna (che poi è stata identificata per iscritta negli elenchi del dott) che aveva ripetutamente suonato all'ambulatorio alle 11,54 non aveva ricevuto alcuna risposta, ma, accortasi che all'interno dell'ambulatorio vi erano altri pazienti, alle 12,05 approfittando della uscita di un paziente, era riuscita ad entrare, rilevando – a dire dei verbalizzanti – tale comportamento come un elemento "ingiustificabile" per uno studio di medicina associata.

Il , poi, risultava dalle osservazioni effettuate, non esseri mai recato nella sede dell'ambulatorio di ; lo stesso, infatti, secondo l'orario comunicato alla ASL/BA-4, avrebbe dovuto essere presente in tale ambulatorio dalle 8 alle 9,30 il mercoledì ed il venerdì e dalle 11,30 alle 13 gli altri giorni (dalle 12 alle 13 il lunedì), mentre avrebbe dovuto effettuare visite nel proprio ambulatorio di dalle 10,30 alle 12,30 il mercoledì ed il venerdì; dalle 15,30 alle 17,30 il giovedì, dalle 17 alle 19 il martedì e dalle 9,30 alle 12 il lunedì.

Invece, dagli orari esposti presso l'ambulatorio di il risultava essere presente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 8,30 alle 12 e gli altri due giorni dalle 17 alle 19 e dall'orario affisso presso il suo originario ambulatorio di egli risultava presente praticamente gli stessi giorni ed alle stesse ore (per la precisione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12), orario che comunque veniva modificato dopo il giorno 11.3.2005, anche se restavano, per lo studio originario, parzialmente differenti da quelli comunicati alla prevedendo nei giorni di mercoledì e venerdì un inizio alle 10,30 e fino alle 12,30 mentre quello effettivamente affisso sulla porta dello studio di del è quello dalle 9,30 alle 12, discordanza questa dovuta – secondo gli inquirenti – al fatto che l'inizio del turno alle 10,30 anzichè alle 9,30 aveva come unica giustificazione logica quella di far notare, almeno formalmente, un lasso di tempo tale da permettergli lo spostamento da presso l'ambulatorio di gruppo

Il Giudice Relatore
Giuseppe De Benedictis

Gli accertamenti eseguiti dai militari, dunque, consentivano di accertare che il si era recato regolarmente presso il proprio ambulatorio originario di , ma non si era mai recato presso quello di ede principale della Medicina di Gruppo, tanto è vero che il 2.3.2005 gli agenti accertavano che tra i pazienti che alle ore 8,30 accedevano all'ambulatori do vi era tale , residente in circostanza straria visto che a quell'ora ed in quel giorno il vrebbe dovuto essere presente nell'ambulatorio associato di non in quello personale di

Infine dalle schede riepilogative delle farmacie presso le quali sono state spedite, da gennaio a novembre 2004, le ricette emesse dal dott acquisite presso il Dipartimento Farmaceutico dell'ASL/BA-4 in data 15.3.2005, emergeva che la farmacia presso la quale era stato spedito il maggior numero di ricette era una ubicata in mentre tutte quelle di risultano avere un numero esiguo di ricette, che non giustifica la operatività della Medicina di Gruppo in da parte del

Non diversa la situazione per l'altro componente di tale ambulatorio associato di , il dott. che, secondo quanto da lui comunicato alla ASL/BA-4 avrebbe dovuto avere come orari presso tale ambulatorio, il lunedì dalle 9 alle 12; il martedì dalle 17 alle 20; il mercoledì ed il venerdì 17; il giovedì dalle 12 alle 13. Contemporaneamente presso il proprio studio originario di Adelfia egli avrebbe dovuto - come da comunicazione alla ASL/BA-4 – osservare orari di visita consistenti il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 9,30 alle 11,30; il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 19. Invece l'orario affisso presso il suo ambulatorio originario di era parzialmente diverso da quello comunicato, in quanto il lunedì ed il giovedì prevedeva un orario di visita leggermente più corto, in quanto compreso tra le 17,30 e le 19.

Dalla attività di controllo eseguita dai Finanzieri anche a suo carico presso i due studi, sebbene il sia stato visto entrare all'interno dell'ambulatorio sede della Medicina di Gruppo in (principalmente nei giorni di lunedì e martedì, quelli con orari di visite più lunghi), la sua permanenza all'interno si è sempre protratta per un tempo inferiore a quello previsto e non è stato notato alcun movimento di pazienti, anche perché ogni volta – entrato nell'ambulatorio – il chiudeva alle sue spalle sia il cancello esterno che la porta di ingresso, solitamente aperti durante l'orario visite del dott. né si era mai preoccupato di verificare se qualche paziente durante l'orario di chiusura avesse lasciato all'interno della cassetta delle lettere, allocata al cancello di ingresso, fogli riepilogativi di richieste mediche, pratica questa diffusa – come annotata durante i relativi servizi di OPC – tra gli assistiti del dott. Era stato altresì notato che alcuni pazienti del dott avevano suonato allo studio in un orario in cui era presente il dott

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

senza ricevere alcuna risposta, lasciando nella cassetta postale dei fogli (presumibilmente richieste di prescrizioni di farmaci): è logico arguire, secondo i verbalizzanti, che il dott. non abbia aperto in quanto, non potendo a priori sapere se gli assistiti che suonavano fossero suoi o di altro medico, era certo che non fossero i suoi soltanto perché era certo della totale disinformazione di quelli iscritti a suo nome circa l'esistenza della costituita associazione di medicina di gruppo in quel di

Anche dall'esame delle ricette mediche rilasciate dal dott. acquisite nello stesso modo delle precedenti, infine, emergeva che la gran parte delle medesime, nel periodo gennaio – novembre 2004, erano state utilizzate nelle farmacie dei dott. e nella farmacia comunale di : solo un esiguo numero di esse risultavano spedite dalle farmacie di

Per quanto riguarda la ultima entrata a far parte dell'ambulatorio associato di che trattasi, la stessa aveva comunicato alla ASL/BA-4 di effettuare visite presso tale ambulatorio il lunedì, il giovedì ed il venerdì dalle 18 alle 19; il martedì dalle 10 alle 11 ed il giovedì dalle 17 alle 20. Contemporaneamente aveva comunicato alla ASL medesima di effettuare visite nel proprio originario ambulatorio (sito in) il lunedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì dalle 12 alle 13,30 ed il martedì dalle 18,30 alle 20. L'orario di visite affisso presso l'ambulatorio originario, per quanto la riguardava, era parzialmente diverso solo per il giovedì, effettivamente, era scritto che la dottoressa riceveva una sola ora, dalle 17,30 alle 18,30.

L'attività successiva di OPC, come per il consentiva ai verbalizzanti di accertare che la odierna imputata non avrebbe mai reso alcuna prestazione sanitaria in quella sede, in quanto è stata vista entrare all'interno della sede della principalmente nei giorni di giovedì pomeriggio (giorno in cui era programmato il suo turno di visite più lungo), e durante la sua permanenza all'interno dello studio associato, protrattasi comunque per un tempo inferiore a quello previsto, non era stato notato alcun movimento di pazienti.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, quindi, i verbalizzanti giungevano alla conclusione che, con decorrenza dal 01.2.2004, e essendosi associati fittiziamente per l'esercizio della professione medica al solo scopo di percepire l'indennità aggiuntiva di 0.50 Euro mensili (6 Euro annui, infatti) riconosciuta per legge per ogni assistito, avessero in tal modo, con gli artifici e raggiri sopra descritti, tratto in inganno il pubblico ufficiale che effettuava la liquidazione di tali emolumenti ed in tal modo, di conseguenza, realizzato un indebito compenso aggiuntivo annuo, rispettivamente, di Euro 11.122,00 per il primo, di Euro 8.355,00 per il secondo e di Euro 10.965,00 per il

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

terzo e, per quanto riguarda la quarta, con decorrenza dal 13.1.2003, un indebito compenso aggiuntivo annuo di Euro 946.

Tali risultanze investigative, secondo l'assunto accusatorio, erano vieppiù confermate a carico di tali sette primi indagati anche da ulteriori atti di indagine delegati alla P.G. e compendiati nella informativa dei medesimi verbalizzanti n. 12825 del 16.6.2006 (fogli 707 e segg. degli atti del fascicolo formato dal PM) da cui emerge che il data 13.1.2006 il dott. aveva disattivato lo studio personale ubicato in corso , a far data dal 01.10.2005 (l'attività di OCP nei suoi confronti, come ricordato sopra, era limitata al mese tra il 10.2.2005 ed il 14.3.2005); comunque, allo scopo di verificare se gli assistiti iscritti negli elenchi del dott. fossero stati o meno informati dell'esistenza dell'ambulatorio ove lo stesso svolgeva e delle relative modalità di funzionamento, i Finanzieri avevano provveduto ad ascoltare ex art. 351 c.p.p. quindici assistiti e tutti avevano detto di non essere a conoscenza del fatto che il loro medico facesse parte di una ubicata a i al viale né di conoscere le finalità e modalità di funzionamento della stessa, specie in relazione alla possibilità di ricevere assistenza anche dagli altri medici facenti parte della medesima , sapendo solo che da qualche tempo il loro medico si era trasferito nel nuovo studio di viale e pur sapendo che in tale ultimo studio vi erano altri due medici, sapevano di poter ricevere prestazioni sanitarie solo dal dott. e non anche dagli altri due sanitari ivi presenti, fatta eccezione per tre pazienti che dichiaravano di sapere che, solo in casi di urgenza, si sarebbero potuti rivolgere anche agli altri due medici operanti nel nuovo ambulatorio. In particolare la signora riferiva di essere stata costretta a cambiare medico in quanto, presso il suo studio di corso il dott. concentrava le sue visite in ore antimeridiane.

Anche i pazienti iscritti a nome del dott. dichiaravano di non sapere che il proprio medico facesse parte di una e di essere stati sempre e solo assistiti da lui, anzi aggiungendo di non aver mai notato nell'ambulatorio di via a altri medici, diversi dal che eseguivano contemporaneamente un proprio turno di visite, e di non essere a conoscenza che in quell'ambulatorio avrebbero dovuto operare altri tre medici (e questo malgrado il fatto che almeno nelle giornate di martedì e giovedì, secondo quanto comunicato alla , il turno del fosse concomitante con quello del).

Anche gli assistiti del dott. hanno affermato di non essere a conoscenza dell'esistenza di una di cui faceva parte il loro medico, e di sapere solo che quest'ultimo eseguiva visite presso l'ambulatorio di

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

esclusivamente per un'ora nella giornata di martedì pomeriggio (circostanza quest'ultima riferita da due soli pazienti).

Gli assistiti ascoltati iscritti nell'elenco del dott. poi, hanno dichiarato anche loro di non aver mai saputo dell'esistenza di una medicina di gruppo di cui faceva parte il loro medico a circostanza di cui avrebbero profittato senz'altro, essendo alcuni di loro residenti in , invece di recarsi a per le visite e soltanto la teste risultata poi nel corso delle dichiarazioni da lei rese impiegata part time nello studio del dott. dichiarava di essere perfettamente a conoscenza che il dott. insieme al ed alla avevano costituito circa due anni prima una e che qui aveva visto, in orari di versi da quelli del turno di visita del altri medici dell'associazione svolgere attività di ambulatorio (mentre i Finanzieri confermavano che i dottori non avevano mai reso alcuna prestazione sanitaria nell'ambulatorio di che trattasi ed il dott. eseguiva solo un'ora la settimana nel medesimo), confermando comunque la di avere ricevuto assistenza medica dal dott. nel periodo in cui era stata attiva la medicina di gruppo, esclusivamente per la richiesta di prescrizione di farmaci, contattando lo stesso telefonicamente e facendosi recapitare le prescrizioni o per il tramite del dott. facendosele lasciare nello studio di ovvero, in qualche caso, andando personalmente a ritirarle nello studio di del , in quanto gli orari ambulatoriali del dott. presso la non coincidevano con gli orari in cui la stessa garantiva il suo lavoro di segretaria del dott.

Infine gli assistiti della dottoressa hanno dichiarato di essersi recati sempre presso l'ambulatorio personale della stessa, sito in alla via e di non essere a conoscenza del fatto che la svolgesse un altro turno di visite presso altro ambulatorio, precisando che durante i periodi di assenza della ovvero in orari diversi da quelli indicati per l'ambulatorio di via Lanza 45, erano stati visitati dal dott. , marito della

I gravi indizi di colpevolezza emersi a carico degli altri dodici imputati in questo procedimento penale, poi, sono contenuti nella comunicazione di reato del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari n° del 16.6.2006 (alle pagine 397 e seguenti degli atti del fascicolo processuale formato dal PM); dalla lettura delle risultanze investigative compendiate in tale comunicazione di reato, infatti, emerge che le medesime modalità operative – illecite secondo gli inquirenti – sono state poste in essere anche dagli imputati e i quali hanno costituito, a seguito di determinazione dirigenziale n° del 23.4.2004, con decorrenza del trattamento economico relativo dal 01.2.2004,

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

il denominato e sito in alla via con obbligo per il solo di effettuare le visite anche presso il proprio originario laboratorio sito in al viale , ovviamente sempre in orari alternativi a quelli della sede della . Anche in questo caso l'art. 7 dello statuto dell'associazione stabiliva che l'attività nei confronti degli assistiti di tutti i medici associati, salvo il principio del rapporto fiduciario tra medico e paziente, avrebbe potuto essere assicurata da ciascuno dei medici associati ed all'articolo 8 si ribadiva che l'accesso al gruppo era garantito per almeno sette ore giornaliere, distribuite equamente tra mattina e pomeriggio, con chiusura pomeridiana non prima delle 19 e con orario affisso in sede ed adeguatamente comunicato agli assistiti, insieme alle eventuali variazioni che si sarebbero rese necessarie nel corso del tempo.

Stando agli orari del comunicato alla ASL/BA-4 il dott. doveva effettuare visite tutti i giorni, eccetto il mercoledì, dalle 16,30 alle 19,30, il mercoledì ed il lunedì anche – rispettivamente – dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle 19.

Il dott. doveva effettuare visite il lunedì dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 16 alle 18,30; il martedì ed il giovedì dalle 8,30 alle 12; il mercoledì dalle 16 alle 19,30 ed il venerdì dalle 16 alle 18,30.

Il dott. doveva effettuare visita il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 18, il mercoledì dalle 12 alle 13 ed il venerdì dalle 9,30 alle 19,30, senza alcuna visita di lunedì. Inoltre, sempre secondo quanto comunicato alla ASL, doveva visitare nel suo ambulatorio in viale dalle 9,30 alle 12 tutti i giorni dalle 9,30 alle 12, eccetto il mercoledì (visite dalle 16,30 alle 19).

Secondo gli orari rilevati dalla porta d'ingresso dell'ambulatori di invece, emergeva che erano stati da un lato omessi i doppi turni del lunedì per che prestavano servizio solo dalle 16,30 alle 19, mentre il lunedì appariva anche il dott. dalle 9 alle 13, mentre nei giorni di martedì e giovedì egli riceveva solo "per appuntamento", risultando barrato il giorno di venerdì (nel quale non effettuava visite presso la) e, in relazione al suo studio in , il l. aveva eliminato, quale giorno di visite, il mercoledì.

Dalla attività di osservazione e controllo occulti dei due studi (quello associato e quello singolo del) successivamente effettuata dai Finanzieri, è emerso che il L. effettivamente esercitavano la propria attività nella sede dell'ambulatorio della mentre il aveva esposto nel suo studio di viale un avviso in cui si dice che egli effettuava visite nell'ambulatorio di solo il lunedì ed il martedì.

In sede di escussione ex art. 351 cpp degli assistiti iscritti nell'elenco del dott infine, gli stessi hanno dichiarato di non essere a conoscenza del

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedetto

fatto che il loro medico faceva parte di una ubicata in alla via e di non conoscere neppure finalità e modalità di funzionamento di tale medicina di essendo a conoscenza solo che presso l'ambulatorio di via eseguiva orario di visita esclusivamente nei giorni di lunedì e mercoledì, e che dentro tale secondo laboratorio vi sono altri due medici che fanno parimenti visite, ma non sapevano di poter ricevere assistenza sanitaria anche da costoro, circostanze da cui i verbalizzanti ricavavano la sostanziale fittizietà della di che trattasi.

Alla medesima conclusione gli inquirenti sono giunti per la denominata istituita con determinazione dirigenziale n° del 23.4.2004 in alla via I costituita dai medici di base nel cui statuto all'art. 5 si riporta sempre e comunque la formula con cui gli stessi si impegnano a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti dei propri colleghi ed a garantire (alinea d) la presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la stettimana. Dalla lettura dell'atto autorizzativi, peraltro, si rileva che il dott. ha chiesto di disattivare il proprio studio personale in alla via per svolgere l'attività convenzionata esclusivamente presso la sede della ma in data 23.9.2004 il dott. ha comunicato di voler svolgere nuovamente la propria attività sia presso la sede della sia presso quella del suo personale ambulatorio, in via , e la ASL/BA-4 in data 23.12.2004 lo avvisava, comunque, che avrebbe dovuto garantire la sua presenza cinque giorni la settimana anche in tale studio, sicché il comunicava alla ASL in data 24.1.2005 anche gli orari ambulatoriali che intendeva seguire presso lo studio di via ma nell'esaminare il prospetto degli orari, l'ASL/BA-4 gli faceva successivamente notare che il medico, a differenza di quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione all'apertura del doppio studio, intendeva svolgere nell'ambulatorio di via prestazioni sanitarie per appuntamento, dedicate a patologie ipertensive, diabetiche ed epatiche, classificabili in quanto tali come attività libero-professionali non rientranti tra quelle convenzionate, esclusivamente di medicina generale, sicché il 30.3.2005 invitava il dott. ad esercitare l'attività convenzionata di medicina generale solo presso lo studio della di precisando che presso l'ambulatorio di via il sanitario avrebbe potuto svolgere solo attività libero professionale. In data 14.4.2005 il dott. pertanto, comunicava alla ASL/BA-4 di non volere esercitare attività libero professionale strutturata, ma solo occasionale, al di fuori degli orari di ricevimento dedicati alla medicina di base e dopo tale precisazione l'Ufficio Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato della ASL/BA-4 comunicava al dott. che l'assistenza che egli intendeva svolgere nello

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

studio di via non rientrava tra quelle previste in convenzione, invitandolo nuovamente a rendere prestazioni della medicina di base esclusivamente nello studio di via per cui il non venne autorizzato dalla ASL/BA-4 a svolgere assistenza primaria di base presso lo studio di via

Dagli orari comunicati alla ASL/BA-4 emergeva che presso lo studio della I doveva osservare tale orario: il lunedì dalle 16,30 alle 19,30; il martedì dalle 9 alle 11,30; il mercoledì dalle 9 alle 12,30 (per appuntamento); il giovedì dalle 16 alle 19; il venerdì dalle 9 alle 11.

Il dott. doveva osservare tale orario: il lunedì dalle 9,30 alle 12,30; il martedì dalle 15,30 alle 19; il mercoledì dalle 16,30 alle 19; il giovedì ed il venerdì dalle 10 alle 12,30 (per appuntamento il giovedì).

Il dott. doveva osservare, infine, tale orario di visite: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 15,30 alle 19; il martedì dalle 10 alle 12,30 ed il giovedì dalle 8,30 alle 11. Pur non essendo stato autorizzato ad esercitare in via , tuttavia, i Finanzieri trovavano tale orario affisso alla porta di accesso: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 16,15 alle 19 (per il venerdì era specificato che le visite si tenevano nell'ambulatorio di via ed il martedì ed il giovedì dalle 9,45 alle 11,30.

Dalla attività di osservazione e controllo occulti eseguita dai Finanzieri, emergeva che i medici effettivamente esercitavano la propria attività ambulatoriale presso lo studio medico sede di mentre nell'ambulatorio del al di là della indicazione di orari ambulatoriali del tutto incompatibili con quelli indicati dallo stesso medico per le (contemporanee) visite da eseguirsi nell'ambulatorio di via , comunque non sono state rilevate forme di pubblicità circa la presenza in tale ambulatorio di una , al di là della semplice dicitura manoscritta, apposta in corrispondenza del giorno di visita del venerdì "

Da controlli eseguiti dal 10.8.2005 al 7.10.2005 nella sede sia della che dell'ambulatorio personale del dott. poi, si è accertato che il medico eseguiva dal lunedì al giovedì i turni di visita esclusivamente presso lo studio di via , e solo il venerdì si recava nello studio della attenendosi sempre agli orari affissi sulla porta del suo studio di via , non a quelli comunicati alla ASL.

Dalla escussione di alcuni iscritti all'elenco del dott. , effettuata ex art. 351 dai verbalizzanti, emergeva infine che nessuno di essi era a conoscenza del fatto che il loro medico facesse parte di una , né della possibilità di ricevere assistenza anche dagli altri due medici di via che pure sapevano effettuare visite nel medesimo ambulatorio in cui, ogni venerdì, il dott. li visitava

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

Infine gli inquirenti hanno ritenuto, sulla base delle medesime argomentazioni, anche la fittizietà della ..... costituita in viale ..... denominata ..... tra i medici di base

(i quali avevano tutti e sei anche un proprio ambulatorio personale, situato sempre in ....., costituita con atto del 29.12.2003, e riconosciuta con determinazione dirigenziale n. ..... del 30.4.2004, con decorrenza del relativo trattamento economico a partire dal 01.4.2004 per tutti i medici componenti.

Anche in questo caso l'obbligo per tutti i medici era quello di una presenza in studio per cinque giorni la settimana, nonché quello ulteriore di garantire un accesso allo studio degli assistiti per almeno cinque giorni la settimana e per sette ore al giorno, equamente divise tra mattina e pomeriggio; anche in questo caso era previsto l'impegno reciproco, sempre nei limiti del rapporto fiduciario tra medico e cliente, di fornire assistenza anche agli assistiti degli altri medici costituenti la forma associativa, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico della .....

Nel caso di specie i verbalizzanti hanno accertato che nei pressi della porta di accesso alla ..... era affisso un avviso con riepilogati esclusivamente i nomi dei sei medici che compongono l'associazione e non anche gli orari di ambulatorio eseguiti da ciascun medico e solo sulla porta di ingresso dello studio ambulatoriale del dott. ..... era affisso un avviso per i pazienti che li informava dell'operatività dell'ambulatorio medico di viale ....., ma con l'indicazione che: "*in tale studio le visite devono essere richieste prenotandosi in sede o telefonando allo* ..... (cfr. foto versate in atti).

Presso l'ambulatorio del dott. ..... era stata rilevata, invece, l'indicazione di due distinti orari, il primo relativo a quelli delle visite nel proprio ambulatorio, ed il secondo relativo a quelli dell'ambulatorio di ..... relativo alla ..... ma anche qui vi era la dicitura: "*In tale studio avrete la possibilità di effettuare visite con il vostro medico curante solo per appuntamento*".

Presso l'ambulatorio del dott. ..... i militari trovavano affisso il relativo orario (lunedì dalle 8,30 alle 13; martedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13 (venerdì anche dalle 17 alle 20), giovedì dalle 8,30 alle 11, senza nessuna indicazione dello studio della .....

Allo stesso modo presso l'ambulatorio del dott. ..... in corso ..... era esposto un orario visite dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì e dalle 17,30 alle 19,30 nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, senza alcun avviso relativo alle visite presso l'ambulatorio della ..... Da notare come gli orari delle giornate di lunedì e

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

venerdì, per il turno pomeridiano, coincidono e si sovrappongono con quelli che il dott. avrebbe dovuto effettuare, contemporaneamente, presso l'ambulatorio della Inoltre, durante il sopralluogo del 15.9.2005 i finanzieri avevano notato un avviso sulla porta di accesso dello studio del dott. che invitava in sua assenza i propri assistiti a rivolgersi alla dott.ssa osa non solo consentita, ma anzi dovuta tra medici che fanno parte di una medesima associazione, solo che non indicava ai propri assistiti lo studio di bensì lo studio personale della dott.ssa in via a dimostrazione – secondo l'assunto accusatorio – della totale ignoranza da parte degli assistiti dei medici circa l'esistenza di una tra i loro medici di base.

Nessun accenno alla esistenza dell'ambulatorio della e tantomeno ad un orario in cui eseguire le visite, vi era poi nelle targhe riportanti gli orari delle visite presso l'ambulatorio della dott.ssa

Infine, neppure sulla porta di accesso all'ambulatorio della dott.ssa era esposto una targa su cui erano riportati gli orari di visita tutti i giorni dalle 9 alle 11,30 (il venerdì sino alle 11) ed il martedì ed il venerdì anche dalle 17 alle 19, anche qui senza alcun cenno alle visite da eseguirsi presso la

Quanto alla attività di osservazione e controllo occulta, i verbalizzanti riferivano che, a causa della ubicazione del laboratorio di in zona frequentata prevalentemente da residenti, un appostamento non sarebbe passato inosservato, quindi l'attività di osservazione aveva riguardato esclusivamente i luoghi dove i professionisti avevano il proprio ambulatorio.

Quindi, dall'esame ex art. 351 c.p.p. degli assistiti dei medici che hanno costituito l'ambulatorio associato di i verbalizzanti hanno appreso che nessuno di essi sapeva che il proprio medico facesse parte di una medicina di gruppo, e che condividesse un ulteriore studio medico assieme ad altri medici, affermando di essersi sempre recati nell'ambulatorio personale del proprio medico, mentre quello di era considerato un semplice ambulatorio ove richiedere prescrizioni di farmaci e/o prenotazioni di visite mediche da eseguirsi in loco e le modalità organizzative erano le medesime per tutti i pazienti, nel senso che, in caso di richieste di prescrizione, occorreva lasciare alla segretaria di ogni singolo studio il libretto sanitario dell'assistito per cui si chiedeva la prescrizione ed il farmaco desiderato, quindi il giorno dopo si passava a ritirare la ricetta. In particolare gli assistiti del dott. hanno dichiarato che la costituzione dello studio di era stata interpretata esclusivamente come un mezzo per abbreviare i tempi di attesa per la richiesta e l'ottenimento delle prescrizioni mediche, mentre altri assistiti hanno

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Bartolomeis

ricordato come, in assenza del dott. lo stesso era stato spesso sostituito dal dott. persona non appartenente alla

Tra gli assistiti del dott. , poi, taluni hanno ricordato che fu proprio il loro medico ad indicare loro il nuovo ambulatorio di aggiungendo che presso tale struttura sanitaria avrebbe potuto ottenere la sola prescrizione di farmaci, non anche la visita medica; tuttavia quando era stato assente per un lungo periodo, per motivi di salute, il dott. era stato sostituito a rotazione dai medici che partecipavano alla struttura associata, ma tale sostituzione non era avvenuta nello studio di bensì presso i singoli ambulatori personali dei rispettivi medici associati.

Anche gli assistiti della dott.ssa hanno dichiarato che la loro dottoressa li aveva avvisati che presso lo studio di si accedeva previo accordo con la segreteria di studio, ossia solo per appuntamento, e stando a quanto dichiarato da uno di essi, dall'aprile del 2005 la dott.ssa temporaneamente eseguiva turni di visita presso l'ambulatorio di ma solo perché stava ristrutturando i locali del proprio ambulatorio in via

Gli assistiti del dott. hanno dichiarato che nei periodi di assenza di quest'ultimo lo stesso veniva sì sostituito dal dott. ma le visite avvenivano solo presso lo studio personale di quest'ultimo e non nel laboratorio della , precisando un altro assistito che, secondo la sua interpretazione, lo studio di era stato costruito solo per evitare il crearsi di file di persone che devono solo chiedere prescrizioni nell'ambulatorio del dottore.

Non diverse le dichiarazioni degli assistiti del dott. che hanno dichiarato che in sua assenza lo stesso è sostituito dal dott. , ma le visite non avvengono nello studio di medicina di gruppo, bensì presso quello personale del dottor mentre, per quanto riguarda gli assistiti della dott.ssa uno ha dichiarato di non recarsi mai presso lo studio di , anche se vive a pochi metri dallo stesso, in quanto presso tale studio sapeva di poter solo lasciare richieste di prescrizioni di farmaci, senza avere alcun rapporto con il suo medico curante, mentre un altro assistito della dott.ssa pur affermando di avere sentito in paese che esisteva uno studio medico in ove operavano più medici, affermava di non esservisi mai recato in quanto il proprio medico non ne faceva parte, a dimostrazione della totale mancanza di informazione sulla esistenza e sulla funzione della da parte dei medici di base che ne erano componenti, e, quindi, della totale irregolarità di funzionamento dell'ambulatorio associato, riduttivamente destinato al mero rilascio di ricette mediche, senza alcuna visita, così facendo venir meno il principio cardine della continuità dell'assistenza di base che ispirava l'art. 40 del DPR 270 del 2000 e

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedetto

non ponendo consapevolmente in essere, per altro verso, i medici associati dato corso ad alcuno degli scopi per cui l'associazione professionale – come da relativi statuti – era stata, in ognuno dei casi sopra esaminati, appositamente costituita.

Tanto premesso in punto di fatto, su quelle che sono state le risultanze di indagini e, soprattutto, i risultati dell'attività (per vero abbastanza limitata nel tempo) di monitoraggio da parte delle FF.PP., osserva in punto di diritto questo decidente come, riassumendo quanto emerso dalle indagini, soprattutto in ragione di tanto i servizi di osservazione[1] (limitati anche numericamente nei confronti di tutti gli odierni imputati) sono stati effettuati solo all'esterno sia dello studio ove si svolgeva la medicina di gruppo, oltre che all'esterno degli studi personali dei singoli medici che lo componevano e che ancora gestivano, in via residuale, detti studi.

In particolare è stato constatato dagli inquirenti, secondo le modalità sopra diffusamente riportate, che nella stragrande maggioranza dei casi nelle adiacenze dell'ambulatorio di era affisso l'avviso con indicati i nominativi dei medici che, di volta in volta la componevano, e gli orari dei loro turni di visita (tranne nel caso della , ove tali orari non erano indicati e, pur tuttavia, sulla porta di ingresso degli studi privati dei soli imputati ra affisso un avviso che informa dell'operatività dello studio di) mentre, solitamente, non vi era alcuna indicazione presso gli studi personali dei medici di basi, tranne qualche rara dicitura a penna (come per esempio nel caso dell'ambulatorio del dott).

A fronte di tanto i militari hanno evidenziato al P.M. una serie di *"anomalie"* nel funzionamento della M.d.G. delle quali solo quelle contenute nella richiesta di rinvio a giudizio costituiscono oggetto di contestazione.

Agli imputati tutti, in particolare, si contesta il reato di truffa per avere:

a) eseguito i turni di visita presso la sede della medicina di gruppo *"solo su appuntamento"* ed *"in contrasto con gli orari indicati all'ASL"* e, comunque, solo per il rilascio di prescrizioni mediche e non anche per le visite.

b) omesso di comunicare agli assistiti iscritti negli elenchi di ciascun medico di base poi associatosi in la *"forma e modalità dell'associazione"*, di talché, come abbiamo visto dall'esame dei medesimi, ascoltati dai verbalizzanti ex art. 351 c.p.p., la maggior parte di essi o non sapevano affatto che il proprio medico di base esercitasse anche in forma

[1] Per vero le risultanze delle intercettazioni, consistenti essenzialmente nella telefonata n° del 5.2.2004 intercettata a carico dei soli imputati ha un contenuto che appare abbastanza anodino dal punto di vista della valutazione delle prove, in quanto il riferimento alla attività "sulla carta" che l avrebbe dovuto di fatto svolgere nell'ambulatorio di appare non conferente, trattandosi di discorsi fatti in forma ipotetica e dubitativa e, comunque, sulla condotta che i tre imputati hanno poi, di fatto, concretamente osservato, valgono le osservazioni che si esporranno tra breve nei confronti di tutti gli odierni imputati.

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

associata, ovvero, quando erano stati informati dal medico, lo stesso li aveva avvertiti che presso tale struttura associata potevano accedere solo in forma programmata, ossia per appuntamento, e/o solo per avere prescrizioni mediche, ma senza poter effettuare delle visite, peraltro non avvisandoli, il più delle volte, che tali visite potevano essere, indifferentemente, eseguite anche dagli altri medici che componevano la struttura associativa.

In linea generale va rilevato che a norma dell'art. 40 del DPR 270/2000 la M.d.G. deve assicurare - al fine di *"facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta e lo snellimento delle procedure di accesso ai servizi"* - assistenza per *"almeno 6 ore giornaliere distribuite equamente nel mattino e pomeriggio"*, poi aumentate a sette ore dalla deliberazione di Giunta sopra ricordata e, soprattutto, garantire nell'arco della giornata assistenza domicilio e gestione delle urgenze.

Nella convenzione è stata stabilita una copertura di sette ore giornaliere, suddivise fra mattina e pomeriggio.

Altra caratteristica essenziale della riportata, come abbiamo visto, praticamente in tutti gli statuti costitutivi delle medesime, oltre che nella deliberazione di Giunta Regionale e mutuata, comunque, dalla stessa lettera della legge, è quella secondo cui, *"fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assisiti degli altri medici"*.

Orbene, per quanto riguarda la posizione della lai rapporti di osservazione svolti dalla G.d.F risulta che:

- il 18.1.2006 (mercoledì) dalle ore 10.30 alle ore 11.45 (orario dell'appostamento) lo studio era regolarmente operativo essendovi entrati sia pazienti che medici (dott. ;

- il 23.1.2006 (mercoledì) lo studio fu rinvenuto chiuso dalle ore 14.50 (orario di inizio dell'appostamento) alle ore 15,00, e che da tale ora in poi vi fecero ingresso sia pazienti che medici (dott.

Alla luce di tanto non sembra possa condividersi con assoluta certezza la sicumera dell'assunto accusatorio, secondo cui del *"servizio di medicina associata i pazienti non hanno mai usufruito"*.

In vero sia il servizio di appostamento che le s.i. rese ex 351 c.p.p. dai pazienti escussi attestano inequivocabilmente che un servizio di veniva effettivamente espletato presso la sede di sebbene – sempre secondo l'ipotesi accusatoria – con modalità differenti da quelle comunicata alla ASL/BA-4, modalità tali da inficiare la stessa costituzione del rapporto associativo (donde la conseguente contestazione di truffa).

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

Per quanto riguarda poi la ..... costituita dagli imputati agli atti vi sono dieci verbali di osservazione svolti dal 13.5.2005 al 20.6.2005 nei pressi degli studi dei medici facenti parte del gruppo (ma, essenzialmente, come già scritto prima, l'attività di controllo occulto ha riguardato essenzialmente la persona del l'unico ad avere un doppio ambulatorio).

Proprio al infatti, con una modifica al capo di imputazione originario, il PM ha contestato non più l'omesso rispetto degli orari di lavoro, bensì la *"mancata esecuzione dei turni di visita del dott presso lo studio della m.d.g. nei giorni: lunedì 23.5.2005; mercoledì 25.5.2005; lunedì 30.5.2005; mercoledì 1.6.2006; lunedì 6.6.2005 e nei giorni martedì e giovedì di ogni settimana"*.

Se osserviamo gli esiti dell'attività di OCP eseguita dai militari a danno del ....., notiamo immediatamente che il 13.5.2005 (giorno non oggetto di contestazione) l'attività della è comunque risultata regolarmente in corso.

Il 17.5.2005 (giorno non oggetto di contestazione) i militari si sono recati presso lo studio del dott. rilevandone l'assenza, sulla scorta tuttavia del vecchio orario di lavoro.

Lunedì 23.5.2005 (giorno oggetto di contestazione) alle ore 11.35 gli operanti si sono dapprima recati presso lo studio di viale sulla scorta del vecchio orario di ambulatorio motivo per il quale il dott. non è stato trovato, in quanto in base al <u>nuovo orario</u> egli era in servizio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso lo studio di Alle ore 12.00 i militari si sono spostati in fermandosi tuttavia sul pianerottolo, da dove hanno constatato la presenza della segretaria, ma non si sono introdotti all'interno dell'ambulatorio, terminando il servizio di controllo alle ore 13.45, senza constatare l'uscita del dott. Tale circostanza, in difetto di specifico accertamento, non è tuttavia sufficiente a dimostrare che il citato imputato non fosse in ambulatorio essendo ben possibile, come si vedrà in seguito, che il medico uscisse dall'ambulatorio anche <u>oltre il termine</u> dell'orario comunicato alla ASL.

Il successivo mercoledì 25.5.2005 (giorno oggetto di contestazione) nei pressi dello studio è stata rilevata, alle ore 16,00, la presenza del motociclo del dott. nonché l'ingresso di numerosi pazienti. Da ciò è logico dedurre che l'attività ambulatoriale fosse regolarmente in atto, ma nessuna verifica è stata invece fatta all'interno dell'ambulatorio ed il servizio è terminato alle ore 20.50 senza che sia stato visto entrare o uscire nessun medico. A fronte del conclamato esercizio dell'attività ambulatoriale (confermato dall'ingesso e dalla successiva uscita di numerosi pazienti) deve quindi dedursi non solo che il

Il Giudice Estensore
Giuseppe Del Benedicto

servizio fosse regolarmente in corso, ma anche che i medici che lo svolgevano uscivano ben oltre l'orario indicato (16,30 – 19,30).

La circostanza, quindi, secondo cui al termine del servizio di osservazione non fosse uscito alcun medico non può, in assenza di specifica verifica all'interno dell'ambulatorio, fornire valida prova dell'assenza del medico o dei medici.

Lunedì 30.5.2005 (giorno oggetto di contestazione) l'attività di osservazione della è iniziata alle ore 11.35, consentendo di constatare l'ingresso di una sola persone (alle ore 12,35), verosimilmente recatasi all'interno dello studio avendo usufruito dell'apertura automatica (servizio di cui era dotato lo studio medico) del portone di ingresso. Un militare si è quindi recato all'interno dello stabile, rilevando alle ore 12 la porta di accesso allo studio aperta (udendo altresì delle voci all'interno) ed alle 13,15 la chiusura dell'ambulatorio, quindi il servizio di appostamento terminava alle ore 13,30 senza rilevare la presenza del dott. .....

Anche in questo caso in assenza di specifico accertamento all'interno dell'ambulatorio, la sola mancata uscita del medico (a fronte di una attività ambulatoriale comunque indicata dagli stessi verbalizzanti come in corso, *de visu* constata dal militare alle ore 12) non è – a giudizio di chi scrive – una circostanza idonea a provare l'assenza del medico dal servizio.

Mercoledì 1.6.2005 (giorno oggetto di contestazione) i militari rilevavano alle ore 15,30 l'affissione al portone di ingresso dello stabile di di un avviso di chiusura, trattandosi di giorno prefestivo (circostanza confermata direttamente ad alcuni pazienti dal dott. nel frattempo sopraggiunto sul posto). La chiusura era tuttavia del tutto lecita a mente degli art. 40, comma 4, *lett. j)* e 33, comma 5 e 6 del DPR 270/2000 che per i prefestivi prevede esclusivamente l'obbligo di assicurare le visite domiciliari: violazione nel caso di specie non oggetto di contestazione.

Lunedì 6.6.2005 (giorno oggetto di contestazione) l'attività di controllo in è iniziata alle ore 11.30, evidenziando l'entrata e l'uscita di diversi pazienti. Anche in questo caso l'assenza del dott. , in mancanza di specifico accertamento, è stata esclusivamente desunta dal fatto che alle ore 13.50 questi non era ancora uscito, ed anche questa volta si tratta, coerentemente con quanto sopra già osservato, di una circostanza del tutto insufficiente, anche perché la pacifica presenza dei pazienti dimostra che un medico all'interno dello studio certamente vi era.

Martedì 7.6.2005 (giorno oggetto di contestazione in quanto martedì) l'attività di osservazione presso lo studio di viale ..... iniziava alle ore 11.00 e si concludeva alle ore 13.30, allorquando veniva constata l'uscita dallo studio del dott. ..... e tale circostanza avvalora le considerazioni innanzi svolte, ossia che lo stesso usciva anche dopo il termine dell'orario ambulatoriale indicato, dato che, nel caso di specie, a fronte, di un orario ambulatoriale avente

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Stefano

termine alle ore 12.00, i militari hanno constato l'uscita del medico imputato un ora e mezza dopo tale orario (13,30). A parere di questo Giudice, tanto sta a dimostrate che ben poteva accadere (come è pure logico ritenere) che il medico si trattenesse all'interno dello studio ben oltre l'orario di visita, per cui il fatto che in pregresse circostanze il medico non sia stato visto uscire anche qualche tempo dopo l'orario di visita, da solo non può assolutamente fornire idonea prova, anche in giudizio a prova contratta quale è l'abbreviato, a dimostrare che questi non fosse in ambulatorio.

Mercoledì 15.6.2005 (giorno non oggetto di contestazione) l'attività di osservazione evidenziava alle ore 16.05 l'arrivo del dott. (orario di inizio del servizio ore 16,30) e la presenza di numerosi pazienti. Anche tale circostanza è di particolare rilevanza se si considera che, nei giorni oggetto di contestazione, i militari hanno iniziato l'attività di appostamento molto dopo l'orario di apertura, non potendo verificare (come avvenuto nel caso di specie in cui sono giunti prima) l'ingresso del medico, limitandosi invece esclusivamente a constatarne la mancata uscita.

Stesso discorso vale per lunedì 20.6.2005 (giorno non oggetto di contestazione) in cui l'attività di osservazione viene iniziata in via alle ore 8.45, consentendo di appurare alle ore 9.05 l'arrivo del dott.

In conclusione la circostanza secondo cui il dott. non avesse prestato attività nei giorni indicati nel capo di imputazione riviene solo ed esclusivamente dal fatto che egli non sia stato visto uscire dallo studio dopo il termine dell'orario di lavoro. Come già ripetuto prima più volte, trattasi di deduzione non solo di per sé insufficiente inidonea a fornire, in mancanza di specifico accertamento all'interno dell'ambulatorio, prova dell'addebito, ma altresì smentita dall'esito di altri appostamenti, ed almeno in un caso gli stessi verbalizzanti hanno dato atto che il è uscito molto dopo l'orario di lavoro e vi faceva ingresso pochi minuti prima del suo inizio.

Pare invece a questo decidente che sia stato, *in primis*, lo stesso organo inquirente a riconoscere, in ogni caso, che i pazienti usufruivano della medicina di gruppo.

Resta quindi da valutare se le concrete modalità di espletamento di tale servizio possano integrare il delitto di truffa oggetto di contestazione, sulla scontata ed ovvia premessa secondo cui non è consentito al Giudice penale sostituirsi agli organi amministrativi deputati sia ad autorizzare la medicina di gruppo, sia a controllarne le modalità esecutive.

Come già scritto in precedenza, infatti, gli *"artifizi e raggiri"* specificati nella richiesta di rinvio a giudizio sono costituiti per tutti gli imputati:

- dall'aver eseguito i turni di visita *"solo su appuntamento"*;
- dall'avere esercitato l'attività *"in contrasto con gli orari indicati all'ASL"*;

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

- dall'avere omesso di comunicare ai pazienti *"forma e modalità dell'associazione"*.

Dato per acclarato il dato secondo cui i medici ricevessero effettivamente su appuntamento, come indicato in alcuni avvisi posti agli ingressi degli studi, va comunque rilevato che la normativa che disciplina la materia non solo non lo vieta, ma anzi lo ammette espressamente visto che l'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art 8 del D. Lgst. 502/92 come modificato dai D. Lgst. 517/93 e 229/99 vigente all'epoca dei fatti in vigore che al comma settimo espressamente prevede: *"le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, **vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione**"*, sistema, quindi, che contrariamente a quanto ritenuto dal P.M. in udienza, non solo non è contrario allo spirito della legge – che è sostanzialmente quello di agevolare al massimo da parte dell'utenza la fruizione dei servizi della medicina di base – ma è addirittura consentito e consigliato.

D'altra parte risponde a regole di comune esperienza, prima ancora che di diritto, il dato secondo cui è sempre preferibile operare su appuntamento piuttosto che non sottoporre il paziente ad inutili e noiose attese prima di eseguire le visite.

Resta ovviamente fermo l'obbligo di gestire secondo le regole previste dalla le urgenze e la relativa reperibilità: regole di cui nel caso di specie non solo non viene neppure ipotizzata dagli inquirenti la violazione, ma che, ove vi fosse stata, avrebbe comportato la integrazione di altre fattispecie di reato quali ad esempio l'interruzione di pubblico servizio piuttosto che non il rifiuto di atti di ufficio.

Quanto invece all'esercizio dell'attività in contrasto con gli orari indicati alla ASL - fermo restando che si tratterebbe, a parere di chi scrive, di un fatto avente tutt'al più rilevanza amministrativa e/o disciplinare, ma non certamente tale da integrare illecito penale – non vi sono elementi probatori che depongono in tal senso.

Si è infatti visto come gli stessi agenti abbiano dato atto che nel corso degli appostamenti lo studio ambulatoriale funzionasse regolarmente, né gli stessi dubitano (e non lo hanno mai scritto in alcuna delle loro reiterate informative di reato a carico di ognuno dei diciannove odierni imputati) che fosse rispettata la copertura minima giornaliera di sette ore.

Quanto infine alla contestazione relativa all'omessa comunicazione ai pazienti della anche a voler sottacere il fatto che almeno nel caso dello studio di si dava che presso lo studio di almeno due medici facentine parte (gli imputati come sopra già scritto) era affisso all'esterno un avviso che dava atto dell'esercizio dell'attività medica in forma associata, comunque non si ritiene

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

sufficiente ad integrare una prova a carico degli imputati che vada al di là del ragionevole dubbio la circostanza secondo cui all'esterno degli studi privati degli altri componenti della non fosse stato affisso analogo avviso, non potendosi peraltro escludere (in mancanza di specifica verifica, che i militari non hanno mai eseguito all'interno degli studi relativi) che avvisi di tal fatta fossero presenti ove i militari non hanno fatto ingresso.

In tal senso sembrerebbe infatti deporre la testimonianza di alcuni pazienti escussi a s.i., (v., ad es. la paziente sentita in data 11.7.2006 secondo cui dentro lo studio del dott *c'è una tabella che riporta gli orari di studio del medico distinto tra via*).

Deve altresì evidenziarsi che la legge non prescrive forme particolari e/o specifiche di pubblicità, limitandosi a prevedere che *"i medici aderenti all'associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell'associazione"* (art. 40, c. 4, *lett. b*).

Ne consegue che le modalità con le quali fornire tale comunicazione sono rimesse alla discrezionalità del medico oltre che alle capacità di apprendimento dei pazienti.

Neppure appare un elemento costituente il delitto di truffa, al massimo, come vedremo una irregolarità amministrativa, il fatto, emerso talvolta da alcune dichiarazioni di assistiti da medici di base associati in secondo cui in caso di assenza del loro medico, essi erano curati non da altri medici della stessa associazione, ma da medici diversi (per esempio il dott.), dato che il quarto comma, lettera n), dell'art. 40 del DPR n° 287 del 2000 prevede comunque che le sostituzioni di un medico associato debbano per forza avvenire all'interno dello stesso gruppo esclusivamente nella ipotesi di sostituzione di durata non inferiore ai trenta giorni e, nella specie, si ignora quanto effettivamente sia durata la sostituzione da parte di tali imputati con altri medici non facenti parte della , sicché anche da questo punto di vista l'assunto accusatorio resta privo di idonea e sufficiente prova.

In punto di fatto deve quindi concludersi che non vi è sufficiente prova di quanto ipotizzato dalla pubblica accusa.

In punto di stretto diritto va invece osservato che nel caso di specie si verte in una ipotesi di c.d. detta truffa contrattuale.

Orbene, secondo una certa giurisprudenza di legittimità, *"l'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea ad integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di tale ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal*

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale" (Cass., Sez. I, 25.6.2003, n. 30216, Barillà).

Secondo altra autorevole giurisprudenza di legittimità, tuttavia, tali principi non varrebbero nei casi *"di contratti di durata e di prestazione di servizi in regime di convenzione, rispetto ai quali l'elemento decettivo ben può insorgere con riferimento ad ogni singola prestazione, a fronte della quale insorge l'obbligo di pagamento da parte della azienda conferente il sevizio"* (Cass., Sez. II, 5.10.2004, n. 41073).

La pronunzia *de qua* si riferisce al caso di un laboratorio che eseguiva, per conto della ASL, analisi mediante l'impiego di *"materiale scaduto"*. Su tale presupposto la S.C. ha osservato che *"l'impiego di materiale non conforme ai requisiti - e tale, quindi, da generare un evidente risparmio economico per il laboratorio, con connesso profitto ingiusto - è circostanza senz'altro idonea ad indurre in errore la azienda sanitaria circa l'osservanza degli standard qualitativi delle prestazioni offerte in regime di convenzione, sulla cui base sono evidentemente parametrate le somme che l'azienda medesima è chiamata a corrispondere al soggetto che quelle prestazioni è autorizzato a fornire"* (*sic*, testualmente, in motivazione).

Nel caso di specie, come ognuno può vedere alla luce di quanto scritto sulle risultanze di indagine, si verte in ipotesi affatto differente.

Si è infatti visto che il P.M. non ha contestato al alcuno degli odierni imputati la commissione di fatti di per sé illeciti (come, ad es., la utilizzazione di materiale scaduto o la mancata somministrazione delle prestazioni dovute quale medico di base), bensì lo svolgimento delle prestazioni secondo modalità che sono, irrecusabilmente, differenti da quelle pattuite ma, in sé, lecite.

Il PM ha spesso ribadito in udienza che il mancato rispetto delle caratteristiche di "funzionamento" delle oggetto della presente indagine, indicate nelle lettere a) e b) di ogni singolo capo di imputazione (tranne che per il primo, per il quale però non si procede nei confronti dei relativi tre imputati nelle forme del rito abbreviato) integra gli elementi della truffa contrattuale cosiddetta *"in executivis"*, ma tanto è smentito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sul punto. Si veda, *ex multis*, invero, la sentenza della I Sezione n. 30216 dep. il 17/07/2003 in Rv. 225505 (Presidente: Fazzioli E. Estensore: Campo SSR. Imputato: Barillà. P.M. Martusciello V.), che recita: *"L'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti,* ***non è idonea a integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto***

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale."

Anche a prescindere dunque dai profili di carattere giuridico dianzi esaminati, la condotta oggetto di contestazione non è di per sé astrattamente in grado di integrare gli artifizi e raggiri contemplati dall'art. 640 c.p. posto che gli stessi devono quantomeno essere caratterizzati da "*una simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore*" (cfr. Cass., 16.4.1984, n. 3460): simulazione (o dissimulazione) nel caso di specie invece non ravvisabile, come pure non è ravvisabile un "ingiusto profitto" nel compenso percepito dagli imputati che tali prestazioni, sia pure in forma diversa, ossia con modalità esecutive differenti da quelle comunicate alla ASL/BA-4 diverse da quelle comunicate al momento della ratifica della Medicina di Gruppo, hanno effettuato in forma associata, **ma comunque le hanno effettuate davvero**, le prestazioni ulteriori ai loro assistiti e non sono, come ha detto il PM nella requisitoria, equiparabili a "simulacri" creati unicamente per lucrare un compenso aggiuntivo loro non dovuto.

Questo rende del tutto improponibile – per i medici che hanno davvero eseguito le loro prestazioni in forma associata, sia pure in forma diversa da quella comunicata alla ASL – la condanna per truffa contrattuale. E tanto non solo perché la truffa contrattuale comunque si estrinseca in successivi comportamenti che già di per sé costituirebbero una autonoma fonte di illecito (vedi infatti sul punto Sez. 2, sentenza n. 11406 dep. 27/11/1982, Rv. 156406, imp. Zaza: "*Nella truffa contrattuale l'induzione in errore mediante raggiro è ravvisabile anche quando l'attività fraudolenta dell'agente si manifesta successivamente alla stipulazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. **Ma il raggiro deve comunque estrinsecarsi in un comportamento attivo dell'agente tale da indurre la vittima in errore e determinarla, mediante una falsa rappresentazione della realtà, all'atto di disposizione patrimoniale***." Conforme a questa anche la massima n. 127456), ma anche, e soprattutto, perché nel caso di specie, salve le uniche ed isolate condotte di cui si dirà tra poco, nessuno dei pazienti ha mai detto di non aver ricevuto la prestazione da lui chiesta, per appuntamento oppure no.

Quanto invece alla omessa comunicazione ai pazienti, ferme restando le considerazioni di carattere generale già svolte esaminando il precedente gruppo di medici, per quanto riguarda proprio il già sopra menzionato l'unico tra gli imputati ad avere presentato una memoria *ex* art. 415-*bis* dopo l'avviso della conclusione delle indagini, è stata prodotta dai difensori documentazione medica attestante la presenza, nella bacheca della sala d'aspetto dello studio medico, oltre agli orari dei turni di visita di singoli componenti il gruppo già rilevati dalla G.d.F. (v. all. 4 alla cnr del 16.6.2006), anche dell'avviso con il quale venivano

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

informati i pazienti della costituzione della medicina di gruppo e dei servizi di cui potevano usufruire presso tale nuovo ambulatorio, ed anche se i verbalizzanti hanno contestato al che del nuovo ambulatorio associato lo stesso non ha dato idonea informazione ai propri assistiti, sta però di fatto che la gran parte di essi ha dichiarato di recarsi per le visite presso entrambi gli studi e, quindi, anche presso quello di ove è pacifico che della attività era data adeguata informazione scritta, sicché, quantomeno sotto il profilo del dubbio, anche in questo caso l'assunto accusatorio è rimasto privo di adeguato riscontro a fondare una certa dichiarazione di responsabilità del (e, chiaramente, degli altri medici che con lui avevano costituito lo studio associato), sicché anche in tal caso si deve ritenere che i medici relativi vanno mandati assolti, sia pure con formula dubitativa, dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Non diverso, quanto a conclusione, il caso della di cui al quarto capo di imputazione, formata dai dottori di cui al quarto capo di imputazione, dato che anche nel loro caso dal prospetto di sintesi riepilogativo dell'attività di osservazione e controllo eseguiti sia presso l'ambulatorio (non autorizzato, per quanto detto sopra) del dott. (la cui posizione ha formato oggetto di sentenza di assoluzione ex art. 425 c.p.p. il cui dispositivo è stato letto in pari data) in sia presso l'ambulatorio di è emerso che in data 10.8.2005 (mercoledì) che il dott. che avrebbe dovuto essere presso tale ultimo studio, era nel suo studio di ma tale sua presenza è desunta dal fatto che i verbalizzanti avevano visto gente uscire dallo studio tra le 17,25 e le 20,45, ma, sostanzialmente, negli altri giorni, con l'esclusoione del 6.10.2005, per il (sia pure con qualche ritardo nell'inizio, come nel caso del 5.9.2005) i tre medici erano regolarmente presenti, nei turni loro assegnati, nell'ambulatorio di specie ove si tiene conto del fatto che si è trattato di soli dodici controlli e che in data 7.10.2005 alle 15,30 (puntuale con l'orario di visita) il dott. ha ricevuto i propri assistiti in In definitiva, tenendo conto che in molti casi i controlli non sono stati fatti sull'ambulatorio della ma, in maniera mirata, solo su quello del dott. , quantomeno la sola circostanza che gli orari di visita in tale ultimo ambulatorio, almeno fino al 7.10.2005, coincidessero con quelli dell'ambulatorio di , non è una circostanza - per quanto già detto prima anche in relazione al caso del circa la contestazione della mancata informazione agli assistiti ed in mancanza di un accertamento eseguito all'interno degli studi circa l'affissione eventuale di un nuovo e mutato orario di visite – un elemento certo da cui desumere la fittizietà *ab origine* della associazione tra medici, specie dopo che gli stessi verbalizzanti hanno comunque accertato *de visu* che i due altri medici associati sempre, ed il quasi sempre, si

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

recavano regolarmente a visitare i propri assistiti nell'ambulatorio di

Inoltre, per quanto riguarda specificamente il che qui si cita solo per chiarire la posizione, strettamente connessa alla propria, dei dottori (ma il discorso vale, ovviamente, per tutti gli altri coimputati in questo stesso processo), contrariamente a quanto invocato in requisitoria dal PM, nel senso che anche gli altri sarebbero correi della sua presunta truffa in quanto non potevano non sapere e non accorgersi del mancato rispetto degli orari indicati per la si deve ritenere che la condotta truffaldina comunque vada limitata alla sola data dell'accertamento e non, come il PM ha fatto per tutti gli imputati, a partire dalla data di riconoscimento di ogni singola da parte della ALS/BA-4, con apposita determinazione dirigenziale, perché solo il "monitoraggio" della effettiva attività ha poi evidenziato le "*anomalie*" di cui parlano i verbalizzanti, anomalie che, comunque, nel caso specifico del lungi dall'apparire per la loro stessa dinamica, come frutto di un preordinato intento criminoso truffaldino, pur apparendo in qualche caso non conforme alle disposizioni di legge, si deve ritenere, almeno per l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla valutazione di natura penale o, piuttosto, meramente amministrativa di tali comportamenti, di essere in presenza di comportamenti che non fanno sorgere la penale responsabilità del reato contestato al e men che meno agli altri due associati – esattamente come nei casi precedenti sinora esaminati – per cui gli stessi devono tutti essere mandati assolti da tale contestazione perché il fatto non sussiste, quantomeno per la presenza di un dubbio insuperabile, allo stato degli atti, circa la effettiva esistenza del necessario dolo per concretizzare tale ipotesi di truffa loro contestato.

Per quanto riguarda poi la di cui al secondo capo di imputazione, i ventitré appostamenti eseguiti dai militari tra il 15.2.2005 ed il 25.3.2005 presso lo studio di a , che vede coinvolti ben quattro medici associati, di essi il era visto entrare martedì 15.2.2005 alle ore 17,10 nell'ambulatorio associato sia pure chiudendosi dietro sé il cancello, uscendone alle 18,30 (l'orario era il martedì sino alle ore 20) e durante la sua permanenza, nessun assistito si era recato allo studio, mentre il 16.2.2005, in cui aveva visita dalle 16 alle 17, non era stato visto entrare nello studio associato in detti orari. Allo stesso modo dalle 12 alle 13 (orari di visita) di lunedì 21.2.2005 e di martedì 02.3.2005 non era stato visto entrare nell'ambulatorio associato ed il successivo lunedì, 28.2.2005 la stessa cosa, mentre i che aveva visite dalle 9 alle 12, arrivava alle 9,35 chiudendosi il cancello di ingresso alle spalle e ne usciva alle 10,55 ed anche in tale caso nessun assistito si era recato all'interno dell'ambulatorio. Il 2.3.2005 che aveva visite alle 16 alle 17, non era

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

visto in tale esatto orario neppure arrivare presso l'ambulatorio in questione, mentre lo stesso giorno il che aveva visite dalle 8 alle 9,30, alle 8,45 era ancora nel suo ambulatorio di e lo stesso avveniva il successivo 9.3.2005 e, ancora l'11.3.2005. Il primo ingresso della nello studio di medicina associata era rilevato dai militari alle ore 17,50 di giovedì 10.3.2005 (le visite erano dalle 17 alle 20), ma anche in tal caso la stessa chiudeva il cancello dietro di sé ed usciva alle 19.35 senza che, nel frattempo, alcun assistito fosse entrato nello studio. Lo stesso avveniva il 24.3.2005 mentre, addirittura, il 18.3.2005 con orario di visita dalle 18 alle 19, la ion era vista entrare nell'ambultario d dalle 16,15 alle 19,30. Praticamente solo il dott aveva sempre regolarmente eseguito, in quello che era un ambulatorio di il suo turno di visite.

Alla luce degli appostamenti, che dimostrano come la totale mancanza di funzionamento della unità di anche quando i medici erano presenti, come nel caso del che si chiudevano il cancello di ingresso alle spalle, tanto facevano sapendo che nessuno sarebbe arrivato, ritiene questo Giudice che si possa evincere da dette risultanze investigative un quadro probatorio che fa ritenere sussistente, al di là del ragionevole dubbio, la penale responsabilità per il delitto contestato solo per le esclusive posizioni processuali attinenti il :, che con gli orari effettivamente monitorati – e nel solo periodo relativo al monitoraggio da parte dei verbalizzanti, si badi bene – non garantivano, di fatto, il servizio presso l'ambulatorio di così realizzando una condotta qualificabile come penalmente dolosa e tendente a percepire attribuzioni ulteriori che sapevano bene essere, per gli anzidetti motivi, non spettanti ai medesimi.

Ovviamente, anche per quanto già scritto sopra in tema di responsabilità penale personale, il unico componente della struttura associativa che effettivamente lì svolgeva il proprio lavoro andrà mandato assolto perché il fatto non sussiste, per insufficienza, al di là del ragionevole dubbio, della prova di uno specifico e preesistente dolo accertato giudizialmente fra tutti i quattro componenti di tale di truffare la ASL/BA-4 già in un momento precedente alla costituzione del gruppo stesso, *pactum sceleris* che avrebbe potuto effettivamente far ritenere la sua consapevolezza e partecipazione alla truffa commessa autonomamente dai suoi coimputati di cui al secondo capo della rubrica.

Ai fini del trattamento sanzionatorio per i dottori (e salva la identica valutazione fatta, in separata sede, per il coimputato), quindi, che sono risultati gli unici che in questa vicenda hanno tenuto comportamenti definibili davvero come truffaldini nei confronti della ASL, nel senso che la gravità delle loro mancanze ha di fatto reso nulla la loro

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis

prestazione come medici di un (inesistente) gruppo e, quindi, immotivate (ed illecite) le prestazioni aggiuntive loro riconosciute dalla regione Puglia, ritenuto di poter concedere a tutti le attenuanti generiche, in virtù non solo del tipo di reato commesso ma anche delle concrete modalità di commissione del medesimo, oltre che tenuto conto del loro stato di pregressa incensuratezza, partendo da una pena base di un anno di reclusione ed € 360 di multa, ridotta a mesi nove di reclusione ed € 270 di multa per effetto delle concesse attenuanti generiche, quindi ulteriormente ridotta, per effetto del rito prescelto, di un ulteriore terzo, così da giungere alla pena definitiva di mesi sei di reclusione ed € 180 di multa, cui vanno condannati, in relazione alla contestazione di cui al secondo capo della rubrica, i dottori

Consegue di diritto la condanna dei tre imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

La pena, come sopra inflitta, va condizionalmente sospesa per tutti i tre imputati sopra citati, non ostandovi precedenti di sorta.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli artt. 438, 442 e 530, comma secondo, c.p.p., assolve

perché i fatti loro rispettivamente contestati non sussistono.

Il Giudice, letti gli artt. 438, 442, 533, 535 cpp, dichiara

colpevoli del reato ascrittogli e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente processuale, li condanna tutti alla pena di mesi sei di reclusione ed € 180 di multa, oltre al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali.

Ordina sospendersi la pena come sopra inflitta ai tre imputati nel termine ed alle condizioni di legge.

Così deciso in Bari il 12.6.2008

Il Giudice
Dott. Giuseppe De Benedictis

Dott. Giuseppe DE BENEDICTIS

Depositata in Cancelleria
oggi 18.06.2008

Il Giudice Estensore
Giuseppe De Benedictis